



Parte integrante e sostanziale
allegata alla delibera consiliare
N. 8 del 27-02-2020

CITTÀ DI RAGUSA

REGOLAMENTO DEL PATRIMONIO ARBOREO E DEL VERDE PUBBLICO



(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data ed esecutiva dal)



INDICE

CAPITOLO PRIMO: Disposizioni introduttive, funzioni, tipologie e ambiti di applicazione.

- Articolo 1 - Definizioni, finalità e motivazioni
- Articolo 2 - Funzioni del verde urbano
- Articolo 3 - Tipologie di verde urbano e ambiti di applicazione
- Articolo 4 - Il Cittadino e le Associazioni
- Articolo 5 - Sensibilizzazione e promozione della cultura del verde
- Articolo 6 - Affidamento volontario e in sponsorizzazione delle aree verdi
- Articolo 7 - Norme di esclusione
- Articolo 8 - Divieti

CAPITOLO SECONDO: Principi, criteri, norme di carattere generale

- Articolo 9 - Pianificazione
- Articolo 10 - Programmazione
- Articolo 11 - Manutenzione
- Articolo 12 - Realizzazione del verde
- Articolo 13 - Norme sovraordinate esistenti
- Articolo 14 - Norme urbanistico-edilizie di attuazione.

CAPITOLO TERZO: Norme di carattere speciale: interventi sul verde

- Articolo 15 - Lavori colturali di manutenzione ordinaria e straordinaria
- Articolo 16 - Aree verdi in concessione
- Articolo 17 - Interferenza dei lavori di scavo in presenza di alberi e su aree verdi
- Articolo 18 - Obblighi e divieti nelle aree di cantiere
- Articolo 19 - Interventi nel sottosuolo in prossimità delle alberature pubbliche
- Articolo 20 - Protezione degli alberi
- Articolo 21 - Abbattimento di alberature pubbliche
- Articolo 22 - Abbattimenti in ambito privato in aree sottoposte a vincoli
- Articolo 23 - Periodo di effettuazione abbattimenti
- Articolo 24 - Potature - Obiettivi generali
- Articolo 25 - Vegetazione sporgente su viabilità pubblica

CAPITOLO QUARTO: Progettazione del verde

- Articolo 26 - Procedure e criteri generali
- Articolo 27 - Il verde per parcheggi
- Articolo 28 - Viali alberati
- Articolo 29 - Impianto di irrigazione

CAPITOLO QUINTO: Fruizione dei parchi e dei giardini pubblici

- Articolo 30 - Finalità e ambito di applicazione
- Articolo 31 - Accesso ai parchi e giardini
- Articolo 32 - Divieti comportamentali e divieti di utilizzo improprio degli spazi verdi
- Articolo 33 - Svolgimento di manifestazioni e attività
- Articolo 34 - Chioschi e dehors
- Articolo 35 - Accesso di veicoli a motore negli spazi verdi
- Articolo 36 - Biciclette e velocipedi
- Articolo 37 - Giochi e attività sportive
- Articolo 38 - Accesso dei cani alle aree verdi

CAPITOLO SESTO: Accordi di collaborazione

- Articolo 39 - Ambito di applicazione
- Articolo 40 - Aree oggetto di collaborazione
- Articolo 41 - Definizioni
- Articolo 42 - Modalità di Gestione
- Articolo 43 - Scelta del contraente
- Articolo 44 - Criteri di affidamento
- Articolo 45 - Obblighi e responsabilità degli assegnatari
- Articolo 46 - Cartelli indicatori
- Articolo 47 - Esclusioni
- Articolo 48 - Durata e scadenza dell'accordo
- Articolo 49 - Programma Manutenzione
- Articolo 50 - Verifiche
- Articolo 51 - Risoluzione dell'accordo di collaborazione

CAPITOLO SETTIMO: Raccolta frutti

- Articolo 52 - Finalità
- Articolo 53 - Requisiti
- Articolo 54 - Obblighi del concessionario
- Articolo 55 - Criteri di affidamento

CAPITOLO OTTAVO: Disposizioni finali – Sanzioni - Vigilanza

- Articolo 56 - Definizione delle sanzioni
- Articolo 57 - Vigilanza
- Articolo 58 - Entrata in vigore
- Articolo 59 - Incompatibilità ed abrogazione di norme



CAPITOLO PRIMO

Disposizioni introduttive, funzioni, tipologie e ambiti di applicazione del verde urbano

Articolo 1 - Definizioni , finalità e motivazioni

1. Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

- *Città*, la città di Ragusa;
- *Comune*, il Comune di Ragusa;
- *Amministrazione*, l'Amministrazione Comunale di Ragusa;
- *Regolamento*, il presente regolamento;

2. Le presenti disposizioni, per le finalità e le motivazioni di cui al successivo comma 3, hanno per oggetto:

- la disciplina degli interventi da effettuare sia sul patrimonio verde di proprietà pubblica, che su quello di proprietà privata;
- la fissazione delle norme relative alle modalità dell'impianto, manutenzione e difesa di aree verdi, alberate e singoli esemplari;
- l'indicazione dei criteri da seguire per la progettazione di nuove aree;
- la tutela dei parchi e i giardini pubblici, le aree di pregio ambientale storico-paesaggistico, le

aree destinate a parco dagli strumenti urbanistici vigenti.

3. Il valore del paesaggio è tutelato dall'articolo 9 della Costituzione della Repubblica italiana.

Il verde urbano si collega a questa norma di tutela in relazione alle importanti funzioni ambientali, urbanistiche e sociali, oltreché per il notevole ruolo di educazione naturalistica e di miglioramento della qualità urbana, con benefiche ricadute anche sullo sviluppo turistico ed economico della città.

L'Amministrazione ne riconosce la valenza nella sua complessità, compresi gli aspetti culturali e ricreativi e con il Regolamento intende salvaguardarne le caratteristiche e peculiarità.

E' in quest'ottica anche il verde di proprietà privata rientra in tali valori e determina gli stessi benefici per l'intera collettività e pertanto, anch'esso, è oggetto di rispetto e tutela.

4. Per le motivazioni di cui al precedente comma, le disposizioni del Regolamento mirano alla definizione di una razionale gestione di tale patrimonio mediante la tutela e il rispetto dei soggetti arborei, la loro cura, difesa e valorizzazione sia nel contesto della progettazione e realizzazione di interventi infrastrutturali e di trasformazione urbanistica, sia in quello di singoli interventi minori che possono provocare danni comunque rilevanti.

5. Il Regolamento si propone pertanto le seguenti finalità:

- a) tutelare e promuovere il verde come elemento qualificante del contesto urbano, come fattore di miglioramento della qualità della vita degli abitanti e attrattore di nuove iniziative economiche e turistiche nel territorio, sviluppate con criteri ecocompatibili;
- b) contribuire ad una razionale gestione del verde esistente;
- c) sviluppare una corretta e professionale progettazione e realizzazione delle nuove opere a verde;
- d) favorire un uso delle aree verdi del territorio comunale compatibile con le risorse naturali presenti in esse;
- e) incentivare la partecipazione della cittadinanza sulle questioni relative alla gestione e allo sviluppo del verde urbano;
- f) indicare le modalità di intervento sul verde e le trasformazioni del territorio più consone al mantenimento e allo sviluppo della vegetazione esistente, all'incremento delle presenze verdi nel

contesto urbano ed alla connessione tra spazi verdi, per consentire una maggior accessibilità ed un loro collegamento allo scopo di definire un vero e proprio sistema del verde e favorire la realizzazione di reti ecologiche urbane;

g) favorire la salvaguardia e l'incremento della biodiversità;

h) diffondere la cultura del rispetto e della conoscenza del patrimonio naturale presente in città, attraverso l'informazione al cittadino e la promozione di eventi pubblici volti alla sensibilizzazione ed al miglioramento delle conoscenze sulla vita vegetale e animale e sulle funzioni da esse espletate, coinvolgendo le istituzioni scolastiche per una collaborazione finalizzata alla realizzazione di progetti didattici.

6. Nell'ambito del verde urbano una particolare attenzione è posta al patrimonio arboreo presente che, per le valenze estetiche, storiche, architettoniche e sanitarie, rappresenta un elemento imprescindibile e fondamentale per ogni agglomerato urbano.

7. Nel contesto cittadino gli alberi risentono di numerosi fattori negativi di origine antropica come l'inquinamento atmosferico, l'errata scelta nell'utilizzo di specie, l'impermeabilizzazione e la carenza nutritiva dei suoli, gli ostacoli allo sviluppo radicale ed epigeo e, soprattutto, le lesioni meccaniche di vario tipo originate da scavi e cantieri in genere, da parcheggi non regolamentati, nonché dalle potature necessarie per contenerne le dimensioni e non ostacolare, o danneggiare traffico, illuminazione, edifici ed altro. Tutto ciò è fonte di grandi stress vegetativi, diminuzione delle difese naturali con maggiori possibilità di aggressione di patogeni, invecchiamento precoce, riduzione delle capacità fotosintetiche e rischi di schianto a terra con conseguente pregiudizio per l'incolumità dei cittadini.

Articolo 2 - Funzioni del verde urbano

Le funzioni del verde urbano per il controllo ambientale, fino ad oggi riconosciute e dimostrate su basi scientifiche, sono così riassumibili:

a) *mitigazione dell'inquinamento atmosferico e acustico;*

b) *difesa del suolo;*

c) *sostegno alla biodiversità;*

d) *miglioramento dell'estetica ed immagine della città;*

e) *sviluppo delle funzioni ricreative e sportive libere in spazi non strutturati;*

f) *sviluppo della didattica naturalistica e della cultura storico-sociale ed ambientale.*

Articolo 3 - Tipologie di verde urbano e ambiti di applicazione


1. Il Regolamento disciplina, nell'ambito dei principi dell'ordinamento delle autonomie locali, l'attività diretta alla salvaguardia e alla corretta gestione del verde urbano pubblico del Comune ed in particolare la tutela, la progettazione, la realizzazione, la manutenzione e la fruizione del patrimonio vegetale presente nel suo territorio.

2. La classificazione delle varie tipologie di verde distingue:

- piccoli giardini e spazi verdi;
- aree destinate agli animali (sgambettamento cani, hotel degli insetti ecc...);
- giardini scolastici, giardini di quartiere, pertinenze a verde di aree sportive, commerciali ed industriali, orti urbani;
- giardini e parchi storici, aree verdi di rappresentanza;
- parchi estensivi urbani e periurbani a carattere prevalentemente naturalistico.

3. In particolare, per quanto concerne gli orti urbani, il Comune procederà all'affidamento in gestione a privati secondo apposita regolamentazione.

4. In questo sistema di tipologie del verde si deve considerare anche il verde di arredo utilizzato per creare separazione all'interno della viabilità veicolare o delle infrastrutture, o delle zone industriali configurandosi quindi come trama di connessione tra le aree interne e periferiche della città e la campagna.



5. In stretta correlazione fitosociologica, ecologica ed estetica con il verde pubblico, si pone il verde privato. Quest'ultimo, variabilmente a seconda del retroterra storico, della maggiore o minore distanza dal centro della città, dei costumi e del livello culturale degli abitanti, può giungere a rivestire un'importanza notevolissima, per estensione o per qualità.

6. Il Regolamento si applica quindi alle aree verdi del territorio comunale in un ambito di applicazione riguardante gli spazi verdi di seguito elencati:

- ✓ parchi e giardini;
- ✓ parchi e giardini storici;
- ✓ alberate stradali;
- ✓ alberi di pregio e monumentali;
- ✓ prati e coltivi;
- ✓ banchine alberate, aiuole stradali e spazi verdi e/o alberati a corredo di servizi pubblici e delle infrastrutture, parcheggi alberati;
- ✓ arbusti e siepi, macchie di vegetazione arborea ed arbustiva;
- ✓ aree di recupero ambientale e di nuova naturalizzazione;
- ✓ boschi e zone boscate (solo quelle in ambito urbano).

7. Il Regolamento trova applicazione nelle aree a verde pubblico ed in quelle a verde privato, con le indicazioni illustrate nei vari articoli. In linea generale dovrà incentivare l'inserimento di specie autoctone o naturalizzate nella realizzazione di nuove aree verdi ad uso pubblico.

8. Il Regolamento, fatto salvo ove espressamente richiamato, non trova applicazione sulle aree verdi industriali, né su quelle gestite da soggetti pubblici o privati in ragione di contratti di locazione o di concessione, o di leggi e regolamenti.

9. L'Amministrazione si avvarrà, per gli aspetti operativi relativi all'applicazione del Regolamento, dei propri organi tecnici e amministrativi che fanno capo agli Uffici del Servizio Patrimonio Naturale e Verde Pubblico.

Articolo 4 - Il cittadino e le associazioni

1. Il cittadino, facendosi portatore dei contenuti del Regolamento, è chiamato a difendere il verde da qualsiasi azione che vada contro i principi di tutela ecologico-ambientale, biologica, paesaggistica, urbanistica ed estetica, sulla base delle specifiche motivazioni precedentemente descritte.

2. Il Comune promuove tutte le forme di partecipazione del cittadino (direttamente o tramite associazioni) alle attività di tutela e valorizzazione del verde.

3. La progettazione di nuove aree verdi diviene occasione privilegiata di accrescimento culturale se coinvolge direttamente i potenziali fruitori, i cittadini e i quartieri attraverso forme organizzate di cittadinanza attiva e di progettazione partecipata.

Articolo 5 - Sensibilizzazione e promozione della cultura del verde

1. Le aree verdi pubbliche e private di qualsiasi forma e dimensione sono sede privilegiata di iniziative volte alla sensibilizzazione ambientale e alla promozione della cultura del verde.

2. Le regole inerenti alla fruizione del verde pubblico, oltre a quelle previste al successivo Capitolo V, sono richiamate ed esposte su cartellonistica nelle principali aree verdi pubbliche.

3. Sono riconosciute come opportunità di diffusione e accrescimento della cultura del verde anche le attività ordinarie di manutenzione del verde. L'Amministrazione comunica alla cittadinanza gli interventi più rilevanti sul verde pubblico (manutenzione, risanamento, nuova progettazione, ecc.), mediante comunicati sulla stampa e sul sito internet e predisponendo adeguata cartellonistica di cantiere.

Articolo 6 - Affidamento volontario e in accordo di collaborazione delle aree verdi

1. Nell'intento di permettere e di regolamentare la partecipazione diretta di privati alla

manutenzione delle aree a verde pubblico, l'Amministrazione, mediante l'affidamento in accordo di collaborazione di cui ai successivi commi 2 e 3, previa specifica e motivata istanza, potrà consentire a persone fisiche o giuridiche, comprese le associazioni, riconosciute o non, le organizzazioni onlus, le fondazioni, i condomìni e i comitati, la realizzazione di piccoli interventi di sistemazione a verde, arredo urbano e strutture finalizzate all'utilizzo del verde in generale.

2. Con il termine "**affidamento volontario**" si intende la conduzione svolta in forma di volontariato degli interventi di manutenzione delle aree verdi come definiti al precedente comma.

3. Con il termine "**affidamento in accordo di collaborazione**" si intende la conduzione degli interventi di manutenzione delle aree verdi come definiti al precedente comma 1, svolta in cambio dell'installazione e esposizione di una o più *targhe informative* nei termini di cui al successivo comma 6.

4. L'affidamento di cui ai precedenti commi 2 e 3 è regolato da convenzioni sottoscritte dalle parti (Amministrazione e soggetto pubblico/privato), ciascuna relativamente all'area verde di interesse, recante i modi, i termini e le condizioni di svolgimento dell'attività di manutenzione oggetto della convenzione medesima, rispettivamente secondo i successivi commi 5 e 6.

5. Segnatamente, l'**affidamento volontario** sarà regolato da convenzione tra le parti, avuto riguardo alla tipologia dell'area verde di interesse e degli interventi di manutenzione concordati tra le parti, sulla base degli intendimenti dell'affidatario. In caso di più richieste per lo stesso spazio, sarà data preferenza a quella volta ad assicurare la maggiore valorizzazione e qualificazione dell'area. Le richieste saranno preventivamente pubblicate sul sito web del Comune per la durata di giorni 30 (trenta) al fine di ottenere sulle stesse eventuali osservazioni e/o attivare domande concorrenti.

6. Segnatamente, all'**affidamento in accordo di collaborazione** si procederà con convenzione tra le parti, avuto riguardo alla tipologia degli spazi e dei luoghi interessati, previa procedura di evidenza pubblica in occasione della quale saranno fissate le condizioni e le prescrizioni afferenti alla manutenzione dell'area e alla tipologia delle targhe informative.

7. Gli affidatari dovranno farsi carico dell'assunzione di ogni responsabilità civile e penale, per eventuali danni derivanti dall'esecuzione degli interventi di cui al comma 1 e oggetto della convenzione. A tal fine, laddove ritenuto opportuno, l'Amministrazione potrà richiedere loro di dotarsi di apposita copertura assicurativa.

Articolo 7 - Norme di esclusione

1. Sono escluse dalla presente regolamentazione le piantagioni di alberi da frutta, le coltivazioni specializzate e semi specializzate per l'arboricoltura da legno, e le attività florovivaistiche.


2. Tali impianti, per essere esclusi dagli effetti del Regolamento, devono essere soggetti a lavorazioni annuali o periodiche che limitino lo sviluppo della vegetazione arbustiva e arborea invadente ed essere individuati come tali a catasto.

Articolo 8 - Divieti

1. Fatte salve le prescrizioni contenute nei successivi capitoli e nelle norme tecniche ad essi collegate, è vietato utilizzare le aree verdi pubbliche o private per scopi non conformi alla loro destinazione d'uso, come anche compromettere in qualsiasi modo la vitalità del suolo, del soprasuolo e del sottosuolo.

2. Al fine di salvaguardare al meglio il patrimonio verde e impedirne il degrado, nel Regolamento viene indicata una serie di divieti che investono sia gli aspetti comportamentali, sia le modalità di utilizzo delle aree verdi.

3. In particolare, il dettaglio specificato nell'art. 18 (Divieti comportamentali e divieti di utilizzo improprio degli spazi verdi) mette in evidenza le situazioni più critiche che causano danneggiamenti temporanei, o permanenti che abitualmente o saltuariamente vengono



commessi sulle aree verdi e che ne compromettono la valenza estetica e ornamentale dal momento che interferiscono con equilibri biologici che vanno salvaguardati, pena il rapido degrado dello stesso.

CAPITOLO SECONDO

Principi, criteri, norme di carattere generale

Articolo 9 - Pianificazione

1. La pianificazione del verde urbano trae origine dall'applicazione di usi e consuetudini della buona tecnica agro-silvo-pastorale.
2. In tale ambito l'aspetto pianificatorio, per ciò che concerne il verde, si ispira alla realizzazione di un sistema continuo di parchi collegati fra loro sia da fasce verdi, che da percorsi ciclabili e pedonali allo scopo di recuperare e mantenere il paesaggio circostante.

Articolo 10 - Programmazione

1. Il patrimonio verde della Città è un sistema vivente in evoluzione che richiede un'attività costante di monitoraggio, manutenzione, presa in cura da parte di molti soggetti con responsabilità specifiche e differenziate. Gli interventi su tale patrimonio devono essere ispirati ai criteri della tutela e valorizzazione e condotti in maniera programmata per garantire nel tempo le migliori condizioni e lo sviluppo dell'intero sistema.
2. Per una valida programmazione e gestione del verde urbano occorre:
 - * rendere sistematici ed omogenei gli interventi di gestione del verde mediante predisposizione di opportuni cronoprogrammi;
 - * effettuare gli interventi manutentivi secondo i criteri agronomici più aggiornati e nel rispetto delle tecniche colturali consolidate;
 - * migliorare la qualità della vegetazione urbana, allungando il ciclo vitale degli alberi e favorendone un normale sviluppo;
 - * massimizzare gli effetti positivi della vegetazione sull'ambiente, nei limiti imposti dallo spazio disponibile, dalle condizioni colturali e dalle disponibilità economiche;
 - * garantire una crescita sincrona della Città e del suo patrimonio arboreo;
 - * monitorare il costo della gestione del verde ed adeguare le risorse disponibili all'incremento quantitativo e qualitativo del verde cittadino in rapporto agli standard europei.

Articolo 11 - Manutenzione

1. Gli interventi prevalenti di gestione del patrimonio verde sono riconducibili al concetto generale di manutenzione ordinaria e straordinaria. La cadenza degli interventi è legata alla tipologia di verde e dagli standard qualitativi come individuati dall'Amministrazione. Tale concetto fa riferimento a tutte le pratiche necessarie per mantenere in salute e in sicurezza le componenti del sistema verde.

Articolo 12 - Realizzazione del verde

1. Nella realizzazione di nuovi giardini, parchi e aree verdi in genere, i soggetti pubblici e privati devono pertanto ispirarsi ai seguenti criteri:
 - ✓ scelta prevalente di giardini siccitosi che, in quanto tali, non necessitano di esseri irrigati;
 - ✓ ripristino di pozzi esistenti;
 - ✓ scelta prevalente di piante autoctone o naturalizzate ed utilizzo di materiale vivaistico di prima qualità;
 - ✓ rispetto della biodiversità in ambito urbano;
 - ✓ rispetto delle distanze tra alberi, costruzioni limitrofe, sedi stradali ed aree di parcheggio;

- ✓ corretta progettazione tecnica, ambientale e paesaggistica;
- ✓ scelta di piante che apportino il maggior beneficio ambientale;
- ✓ diversificazione delle specie al fine di ottenere maggiore stabilità biologica e minore incidenza di malattie e parassiti;
- ✓ ottimizzazione dei costi di impianto, di manutenzione;
- ✓ razionale utilizzo delle risorse idriche e di presidi fitosanitari;
- ✓ facilità di manutenzione;
- ✓ rispetto della funzione estetica del verde.

Articolo 13 - Norme sovraordinate esistenti

1. Le leggi nazionali e regionali di cui è configurabile l'applicazione in ambito urbano, avendo carattere sovraordinato, prevalgono sui regolamenti locali.

Articolo 14 - Norme urbanistico-edilizie di attuazione


1. Le aree a "verde" esistenti e di progetto sono individuate dal Regolamento Urbanistico vigente.
2. Sono fatte salve eventuali successive modificazioni e integrazioni della cartografia e degli allegati prescrittivi del Regolamento Urbanistico in generale.

CAPITOLO TERZO

Norme di carattere speciale: interventi sul verde

Articolo 15 - Lavori colturali di manutenzione ordinaria e straordinaria

1. Compito istituzionale dell'Amministrazione in merito alla gestione delle aree verdi ad uso pubblico è l'impegno al mantenimento del patrimonio arboreo ed arbustivo, delle aiuole, delle aree a prato e di ogni spazio verde cittadino nelle migliori condizioni, garantendone la pulizia e la sicurezza, in particolare nelle aree a più elevata fruizione. Analogo obbligo vige a carico dei concessionari a qualunque titolo di aree verdi di proprietà pubblica, ivi compresi gli affidatari di cui al precedente articolo 6, che sono responsabili dei beni in uso nei limiti ivi previsti.
2. Le manutenzioni riguardano la conservazione in uno stato ottimale delle piante, della vegetazione arbustiva ed erbacea e degli spazi verdi in genere, nonché la conservazione della loro valenza ornamentale, secondo i criteri contenuti nel Regolamento e nel rispetto dei vincoli imposti da esigenze storiche, progettuali, legislative.
3. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul verde pubblico, così come le potature e gli abbattimenti o le nuove piantagioni e semine, effettuati sul territorio gestito dall'Amministrazione, sono eseguiti nel rispetto dei principi fissati dal Regolamento, dalle vigenti norme sulla sicurezza, dalla normativa ambientale, dalle norme di lotta obbligatoria in campo fitosanitario e dalla necessaria salvaguardia delle specie di fauna selvatica che dimorano su alberi e nelle aree verdi.
4. L'Amministrazione effettua la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree in custodia con personale proprio o mediante affidamento dei servizi/lavori attraverso appalti pubblici.
5. Le ditte di appalto dovranno garantire, con apposita dichiarazione scritta, la conoscenza del Regolamento in ogni sua parte. Inosservanze delle prescrizioni impartite nei capitoli di appalto saranno opportunamente sanzionate a norma di legge e, in quanto e per quanto applicabile, del presente Regolamento.
6. In tutti i casi gli interventi devono essere eseguiti a regola d'arte nel rispetto delle convenzioni stipulate e sono sottoposte al controllo e coordinamento del Servizio Patrimonio Naturale e Verde Pubblico del Comune.
7. Nel caso di manomissioni non autorizzate sul verde in affidamento o in convenzione o in concessione a privati o a terzi da parte dell'Amministrazione, oppure nel caso di mancati



adempimenti di obblighi di manutenzione come da convenzione o concessione in corso, potrà essere disposta, a cura degli uffici tecnici competenti, la revoca della convenzione o della concessione in corso e, contestualmente; gli stessi uffici redigeranno, altresì, i verbali e i documenti opportuni per il calcolo del valore ornamentale da utilizzarsi come base per gli interventi di compensazione che dovranno essere realizzati dal soggetto non ottemperante le prescrizioni della convenzione o concessione.

8. Nel corso di qualunque servizio, intervento od opera pubblica che interessi aree verdi ed alberate, il Direttore dei Lavori, per conto dell'Amministrazione, garantisce in merito alla corretta esecuzione degli interventi e, nel caso di mancata osservanza del Regolamento, provvede ad inviare la segnalazione al Servizio Patrimonio Naturale e Verde Pubblico che, effettuati gli opportuni controlli, stabilirà le eventuali operazioni di ripristino da effettuare, la sanzione amministrativa e l'eventuale valore ornamentale e/o del danno biologico da addebitare all'impresa.

9. Qualora i lavori colturali previsti dal presente articolo non vengano eseguiti in modo corretto o come indicato dal Servizio Patrimonio Naturale e Verde Pubblico, all'impresa esecutrice dei lavori saranno comminate le sanzioni previste per il caso di specie dalla tabella in **allegato** al presente Regolamento.

Articolo 16 - Aree verdi in concessione

1. I concessionari a qualunque titolo di aree verdi di proprietà pubblica devono garantire la corretta esecuzione degli interventi manutentivi delle aree verdi ricadenti nell'oggetto della concessione nel rispetto del Regolamento.

2. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi e delle alberate comunali in concessione è a carico del concessionario gestore che ne ha la responsabilità in quanto bene in custodia, ai sensi dell'articolo 2051 del Codice Civile, con l'obbligo di effettuare gli interventi necessari nel rispetto del Regolamento.

3. I progetti di manutenzione straordinaria che coinvolgono aree verdi in concessione sono soggetti all'approvazione del Servizio Patrimonio Naturale e Verde Pubblico.

4. Affinché si possa effettuare la potatura, gli alberi devono essere accessibili in qualsiasi momento ai mezzi d'opera. La rimozione degli ostacoli alla manutenzione, di qualsiasi natura essi siano ed in qualsiasi momento siano stati realizzati, è a totale carico del concessionario. Qualora il concessionario non provveda alla rimozione di quanto d'ostacolo alla manutenzione, questi dovrà farsi carico di tutto quello che la manutenzione comporta nel rispetto dei principi del Regolamento e in quanto custode del bene sarà ritenuto responsabile nei confronti della Città e di terzi.


5. Per qualsiasi intervento edificatorio all'interno dell'area verde pubblica oggetto di concessione, valgono le prescrizioni dettate dal Regolamento; per intervento edificatorio si intende ogni intervento permanente o temporaneo (tettoie, recinzioni, ecc.) di manutenzione ordinaria o straordinaria, dei sottoservizi o delle strutture presenti nel sottosuolo da parte di concessionari a qualunque titolo di aree verdi di proprietà pubblica.

Articolo 17 - Interferenza dei lavori di scavo in presenza di alberi e su aree verdi

1. I lavori di scavo e le manomissioni su aree verdi e alberate della Città sono soggetti ad esame e successivo parere tecnico vincolante da parte del Servizio Patrimonio Naturale e Verde Pubblico.

2. I progetti di manomissione e/o occupazione dell'area verde o della banchina alberata dovranno essere accompagnati dai seguenti elaborati:

- ✓ una planimetria quotata che individui le presenze vegetali su una porzione di terreno di almeno 10 metri oltre il limite dell'intervento;
- ✓ il genere e la specie botanica dei soggetti arborei (alberi ed arbusti) ed il diametro del tronco a mt. 1,30 da terra ;

- 
- ✓ il numero complessivo dei soggetti arborei interessati dalla futura manomissione del suolo;
 - ✓ una relazione che specifichi i lavori da eseguire, l'ingombro del cantiere, la sua durata, le misure di salvaguardia adottate per preservare la vegetazione ed i manufatti eventualmente presenti in conformità a quanto disposto al successivo art. 18;
 - ✓ una dichiarazione del richiedente contenente l'impegno ad eseguire i ripristini a propria cura e spese, nonché gli eventuali interventi agronomici specializzati (sia preparatori che successivi all'intervento stesso eventualmente richiesti dal Servizio Patrimonio Naturale e Verde Pubblico) e ad indennizzare l'Amministrazione nel caso venissero provocati danni agli alberi di sua proprietà;
 - ✓ una dettagliata documentazione fotografica.
3. Prima dell'inizio dei lavori il richiedente deve aver dato avviso scritto agli Uffici del Servizio Patrimonio Naturale e Verde Pubblico e deve essere in possesso di bolla tecnica autorizzativa corredata di specifiche e dettagliate prescrizioni per l'esecuzione dei lavori.
4. L'esecutore dei lavori ha l'obbligo di informare tutti i lavoratori (sia delle imprese appaltatrici che subappaltatrici) presenti in cantiere delle prescrizioni tecniche disposte dal Servizio Patrimonio Naturale e Verde Pubblico dandone copia al capo cantiere e rilasciando copia del documento in cantiere a disposizione dei lavoratori e degli addetti ai controlli; qualora richiesto dal Servizio Patrimonio Naturale e Verde Pubblico, deve, altresì, affiggere in cantiere un cartello che renda edotta la cittadinanza dei lavori autorizzati.
5. Qualora uno scavo e successivo riempimento possano aver prodotto lesioni all'apparato radicale di un soggetto arboreo, i tecnici del Servizio Patrimonio Naturale e Verde Pubblico possono richiedere di riaprire lo stesso per le necessarie verifiche tecniche del caso.

Articolo 18 - Obblighi e divieti nelle aree di cantiere

1. Nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti necessari ad evitare qualsiasi danneggiamento ovvero qualsiasi attività che possa compromettere la salute, lo sviluppo e la stabilità delle piante.
2. Nelle aree sottostanti e circostanti o sulle piante stesse sono vietati:
- il versamento o spargimento di qualsiasi sostanza nociva e/o fitotossica, quali ad esempio sali, acidi, olii, carburanti, vernici, ecc., nonché il deposito di fusti o bidoni di prodotti chimici;
 - la combustione di sostanze di qualsiasi natura;
 - l'impermeabilizzazione del terreno con materiali di qualsiasi natura;
 - i lavori di scavo con mezzi meccanici nelle aree di pertinenza degli alberi al fine di tutelare l'integrità degli apparati radicali; in tali zone sono permessi gli scavi a mano o con aspiratore a risucchio, a condizione di non danneggiare le radici, il colletto ed il fusto delle piante. In tale situazione le radici andranno poste in evidenza per evitarne il danneggiamento e qualora sia necessaria la loro rimozione questa dovrà essere effettuata con cesoie e motoseghe con taglio netto, su cui apporre idoneo disinfettante e cicatrizzante;
 - ferite, abrasioni, lacerazioni, lesioni e rotture di qualsiasi parte della pianta;
 - l'affissione diretta con chiodi, cavi, filo di ferro o materiale inestensibile di cartelli, manifesti e simili;
 - il riporto e/o l'asporto di terreno o di qualsiasi altro materiale nella zona basale a ridosso del colletto e degli apparati radicali, l'interramento di inerti o di materiali di altra natura, qualsiasi variazione del piano di campagna originario;
 - il deposito di materiale di costruzione e lavorazione di qualsiasi genere nella zona basale a ridosso del colletto e degli apparati radicali.
3. Ai trasgressori saranno comminate le sanzioni previste per il caso di specie dalla tabella in **allegato** al presente Regolamento (tabella A).



Articolo 19 - Interventi nel sottosuolo in prossimità delle alberature pubbliche

1. La distanza minima dalla luce netta di qualsiasi scavo al filo del tronco, sarà indicata dal Servizio Patrimonio Naturale e Verde Pubblico.
2. Ai trasgressori saranno comminate le sanzioni previste per il caso di specie dalla tabella in **allegato** al presente Regolamento.
3. Il Servizio Patrimonio Naturale e Verde Pubblico potrà aumentare le distanze in caso di alberi o alberate di particolare pregio storico-monumentale o botanico-paesaggistico.
4. Gli scavi per la posa in opera di impiantistica tecnologica interrata (tubazioni, gas, linee elettriche e/o telefoniche, fognature, ecc.) devono osservare distanze e precauzioni tali da non danneggiare gli apparati radicali. Le radici più grosse dovranno essere sottopassate con le tubazioni mediante lavorazioni a mano senza provocare ferite e dovranno essere protette contro il disseccamento con juta regolarmente inumidita.
5. Gli scavi nella zona degli alberi non dovranno restare aperti per più di una settimana.
6. Se dovessero verificarsi interruzioni dei lavori, gli scavi dovranno essere riempiti provvisoriamente o comunque mantenuti umidi. In alternativa, le radici saranno protette con un'apposita stuoia ed in ogni caso le stesse dovranno essere mantenute umide.
7. Nel caso di pericolo di gelo le pareti dello scavo nella zona delle radici dovranno essere coperte provvisoriamente con materiale isolante.
8. I lavori di livellamento nell'area radicale dovranno essere eseguiti a mano.
9. Tutte le distanze e le disposizioni previste al presente articolo devono essere osservate nel caso di messa a dimora di alberi in prossimità di tubature o condotte sotterranee già esistenti e rilevabili dagli uffici competenti.

Articolo 20 - Protezione degli alberi

1. Gli alberi presenti nei cantieri devono essere obbligatoriamente protetti a cura e spese del conduttore del cantiere stesso. La protezione deve essere realizzata con una solida recinzione o altro sistema che consenta di evitare danni al fusto, alla chioma ed all'apparato radicale .
2. Ai trasgressori saranno comminate le sanzioni previste per il caso di specie dalla tabella in **allegato** al presente Regolamento.
3. I sistemi di protezione dovranno essere rimossi al termine dei lavori.

Articolo 21 - Abbattimento di alberature pubbliche

1. Posto che ogni opera pubblica di impatto rilevante deve essere sottoposta alla procedura di V.I.A. (Verifica di Impatto Ambientale), il Servizio Patrimonio Naturale e Verde Pubblico è tenuto a partecipare in prima persona al procedimento indicando in tale sede il valore ambientale e ornamentale del patrimonio arboreo interessato e le misure di compensazione ambientale previste dalle leggi vigenti.
2. L'abbattimento di alberature presenti sul territorio comunale non può essere considerato pratica indiscriminata, nel senso che è consentito esclusivamente nei casi comprovati di stretta necessità e solo dopo che siano stati accertati dal Servizio Patrimonio Naturale e Verde Pubblico l'effettivo pericolo per le persone, la presenza di esigenze fitopatologiche, di alberature in stato vegetativo irrimediabilmente compromesso, la necessità di diradamenti indispensabili alla sopravvivenza di gruppi arborei, non realizzabili con la tecnica dei grandi trapianti. Nel caso (adeguatamente accertato) in cui le alberature possano arrecare danno alla viabilità, agli oggetti o alle strutture edilizie, l'abbattimento sarà consentito sempre che non sia possibile ovviare con misure alternative (per es., con taglio delle radici o con sfrondata della chioma), altrettanto efficaci e comunque ragionevoli sotto il profilo tecnico-economico.
3. L'autorizzazione all'abbattimento dovrà contenere contestualmente le prescrizioni vincolanti di reimpianto a compensazione ambientale delle perdite subite.
4. L'intervento dovrà essere effettuato tenendo conto dei vincoli urbani esistenti in zona ed

utilizzando tutte le attrezzature necessarie atte ad evitare pericoli per l'incolumità pubblica e danni ai manufatti.

5. Gli alberi abbattuti devono essere sostituiti in loco, salvo i casi in cui gli impianti in sostituzione siano impossibili o inattuabili per l'elevata densità arborea, per carenza di spazio, per malattie o per mancanza di condizioni idonee.

6. Ai trasgressori, per ciascun albero abbattuto, saranno comminate le sanzioni previste per il caso di specie dalla tabella in **allegato** al presente Regolamento.

Articolo 22 - Abbattimenti in ambito privato in aree sottoposte a vincoli

1. Gli abbattimenti di alberi in aree sottoposte a vincoli in materia ambientale sono sottoposti a preventiva autorizzazione.

2. In casi di pericolo per la pubblica incolumità - accertata dai competenti Uffici comunali - il Sindaco può emettere specifica ordinanza di abbattimento, previa presentazione da parte del richiedente di una relazione dettagliata a firma di un professionista abilitato (Dottore agronomo o forestale) che attesti lo stato di salute precario della pianta e la situazione di rischio potenziale imminente per la pubblica incolumità.

3. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare controperizie qualora lo ritenga opportuno.

4. In presenza di opere edili private l'abbattimento è in ogni caso consentito esclusivamente quando non sia possibile nessun'altra soluzione di progetto.

5. Fanno eccezione:

- gli alberi morti;
- gli alberi il cui abbattimento sia prescritto da sentenze giudiziarie per evidenti ragioni di pubblica

incolumità, o per espresso disposto di lotta obbligatoria contro patogeni.

6. Non sono soggetti ad autorizzazione gli abbattimenti di coltivazioni produttive, quando queste abbiano raggiunto la fine turno.

7. Per ogni albero abbattuto in assenza della prescritta autorizzazione, al conduttore del fondo saranno comminate le sanzioni previste per il caso di specie dalla tabella in **allegato** al presente Regolamento.

Articolo 23 - Periodo di effettuazione abbattimenti


1. Gli abbattimenti, laddove autorizzati, non sono possibili nel periodo compreso tra il 1 febbraio ed il 31 agosto: ciò per garantire il completamento della fase riproduttiva della fauna selvatica, prevalentemente ornitica.

Articolo 24 – Potatura - Obiettivi generali

1. Un albero messo a dimora e coltivato in modo corretto e che non presenti difetti od alterazioni di varia natura non necessita, di norma, di potatura.

2. La potatura deve essere limitata alla sola rimozione delle porzioni di chioma secche, o di quelle lesionate o alterate da attacchi parassitari e da danni meccanici o meteorici, che possono pregiudicare la salute della pianta e/o la sua stabilità, ovvero a quelle strettamente necessarie; essendo l'obiettivo fondamentale della potatura quello di mantenere piante sane, piacevoli alla vista e soprattutto con il massimo sviluppo della chioma compatibile con l'ambiente circostante in modo da fruire appieno degli effetti ambientali benefici della stessa.

3. Tuttavia, nelle aree urbane la potatura risulta necessaria ed assume carattere ordinario o straordinario per rimuovere quelle porzioni di chioma che rappresentano un ostacolo per la circolazione stradale, che sono eccessivamente ravvicinate a edifici e infrastrutture o che interferiscono con gli impianti elettrici e semaforici già esistenti e con la cartellonistica stradale, così come previsto dalle vigenti normative relative alla circolazione stradale, nonché con tutte le reti tecnologiche presenti in prossimità degli alberi, oltre che per riequilibrare e porre in



sicurezza esemplari che hanno subito danneggiamenti all'apparato radicale e che presentano danni alla struttura epigea determinati da agenti patogeni.

4. La cartellonistica pubblicitaria e stradale dovrà essere posizionata in modo tale da non comportare danni alle alberature esistenti sia nella loro parte ipogea che epigea e alle aree verdi in genere.

5. Esistono diverse tecniche di potatura che vengono eseguite in funzione delle condizioni stazionali e delle esigenze dei soggetti arborei:

- potatura di formazione: l'obiettivo è di aiutare l'albero giovane a diventare un soggetto solido, sano e di aspetto armonico;
- spalcatura: consiste nell'eliminazione delle branche inferiori ed è legata alla necessità di avere una maggiore quantità di luce a terra o di facilitare il transito di pedoni o veicoli. Per evitare squilibri la chioma residua non dovrà essere inferiore ai 2/3 dell'altezza totale dell'albero;
- potatura di mantenimento: consiste nell'eliminazione dei rami e delle branche morte, malate o deperienti, nonché di quelle in competizione tra loro, in soprannumero o inserite debolmente allo scopo di mantenere la pianta nelle migliori condizioni possibili;
- potatura di diradamento: ha per obiettivi un maggior passaggio di luce attraverso la pianta, la riduzione della resistenza al vento e l'alleggerimento di branche eccessivamente appesantite;
- potatura di contenimento: consiste nella contemporanea riduzione del volume della chioma operando dall'esterno verso l'interno attraverso tagli di ritorno sui rami più esterni, avendo cura di mantenere la chioma dell'albero nella forma la più naturale possibile;
- potatura di ringiovanimento: consiste nella ricostruzione di una nuova chioma su una struttura di rami solidi e sani con l'eliminazione delle parti morte. Su alberi molto vecchi le operazioni devono essere distribuite nel tempo, intervenendo ad intervalli di qualche anno, così da consentire all'albero di attivare meglio i suoi sistemi di difesa rispetto ai tagli eseguiti.

Articolo 25 - Vegetazione sporgente su viabilità pubblica

1. Poiché l'utente della strada deve essere messo nelle condizioni di poter transitare in piena sicurezza, di godere di ottima visibilità, e di non trovare ostacoli lungo il percorso, il proprietario o il fittavolo di terreno confinante con le strade comunali o strade aperte all'uso pubblico ha il dovere di mettere in atto tutti gli interventi necessari affinché la vegetazione non superi i limiti consentiti nel rispetto delle norme previste dal Codice Civile, dal Codice della Strada e da eventuali altre norme e/o ordinanze esistenti.

2. In particolare, i proprietari e/o i conduttori degli immobili e dei terreni posti lungo le strade comunali e le strade aperte all'uso pubblico dell'intero territorio comunale sono tenuti al taglio o alla potatura, nonché al conferimento e allo smaltimento nei modi di legge degli alberi, degli arbusti e delle siepi che protendono le proprie fronde sulla sede stradale o sui marciapiedi, che nascondono la segnaletica o che comunque ne compromettano la leggibilità, che compromettano la vista di eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata, nonché a rispettare le distanze previste dal Codice Civile per la loro messa a dimora.

3. La vegetazione può oltrepassare il limite della proprietà ed estendersi sul sedime stradale solo quando l'aggetto dei rami sia a quota superiore a m 5,00 rispetto al medesimo, salvo indicazione contraria da parte degli Uffici del Servizio Patrimonio Naturale e Verde Pubblico.

4. Nel caso in cui gli alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi genere cadano sul piano viabile per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, i proprietari o i fittavoli sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

5. I lavori di taglio o potatura delle piante e delle siepi dovranno essere eseguiti con la massima tempestività ogniqualvolta si verifichi un'invasione nella proprietà pubblica e/o su richiesta del Comune.
6. Nell'eventualità in cui gli interessati non ottemperino a quanto previsto neppure dopo la diffida degli Uffici del Servizio Patrimonio Naturale e Verde Pubblico e/o l'emanazione di ordinanza sindacale, in caso di pericolo per la pubblica incolumità gli interventi potranno essere eseguiti dall'Amministrazione, senza ulteriore comunicazione, con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni medesimi.
7. Gli alberi e gli arbusti siti su proprietà privata che, con i loro apparati radicali, rechino danni o creino potenziali situazioni di pericolo per il transito veicolare e/o pedonale, devono essere rimossi a cura e spese dei proprietari che dovranno provvedere direttamente, o indirettamente tramite il Comune, anche alla riparazione delle pavimentazioni danneggiate e al ripristino dello stato dei luoghi, sostenendone le spese. La responsabilità per eventuali danni a persone o cose dovuti al corrugamento delle pavimentazioni causate da radici sono ad esclusivo carico dei proprietari dei relativi alberi. Devono essere tenuti in condizioni decorose ed evitati accumuli di rifiuti o ramaglie che possono generare ricettacolo di animali quali roditori e rettili.
8. L'Amministrazione può imporre il taglio di alberi ed arbusti che costituiscono potenziali situazioni di pericolo per l'integrità e l'efficienza delle reti impiantistiche, o che costituiscono ostacolo per la loro realizzazione.
9. Ai trasgressori saranno comminate le sanzioni previste per il caso di specie dalla tabella in allegato al presente Regolamento.

CAPITOLO QUARTO

Progettazione del verde

Articolo 26- Procedure e criteri generali

1. La progettazione del verde pubblico, sia di iniziativa pubblica che privata, nell'ambito di interventi urbanistici esecutivi ovvero di interventi edilizi diretti, limitatamente ai casi in cui sia richiesta la realizzazione di opere di urbanizzazione, deve essere conforme ai criteri e alle prescrizioni del presente Regolamento e del Regolamento Urbanistico vigente.
2. La conformità alle norme contenute nel Regolamento deve essere espressamente indicata nella relazione tecnica inserita nel progetto.
3. L'analisi ambientale (condizioni pedoclimatiche) e l'analisi dell'utenza (scopi e funzioni della realizzazione) devono essere effettuate dal richiedente preliminarmente per valutare le potenzialità del sito; in base a queste ultime, e agli eventuali vincoli presenti, può essere definito l'impianto vegetazionale e il relativo piano di manutenzione.
4. E' inoltre indispensabile che le nuove realizzazioni vengano progettate considerando come prioritario il loro inserimento nel sistema del verde urbano esistente, allo scopo di costituire un elemento integrato della rete di spazi verdi e non un complesso isolato non collegato al contesto ambientale urbano.
5. La corretta progettazione permette di ottenere la migliore riuscita funzionale ed estetica del verde ottimizzando costi di impianto e di manutenzione. Per raggiungere tale obiettivo occorrerà privilegiare specie vegetali autoctone e naturalizzate, resistenti alle fitopatie e a bassa intensità di manutenzione, valutare opportunamente distanze e sesti di impianto, limitare il consumo della risorsa idrica e, in più in generale, adottare soluzioni consone all'ambiente e al paesaggio circostante ed alle risorse economiche mediamente disponibili per la manutenzione.
6. Nelle zone di particolare valore paesaggistico e ambientale (aree protette e aree contigue ad aree protette, zone limitrofe ai maggiori corsi d'acqua, aree con elementi di naturalità diffusa) i progetti per nuove opere a verde, o per la ristrutturazione del verde esistente, dovranno conformarsi al criterio dell'inserimento paesaggistico e ambientale, rispettando i criteri previsti



dagli strumenti di pianificazione territoriale esistenti.

7. I progetti concernenti parchi e giardini pubblici e tutti i progetti realizzati da Settori interni dell'Amministrazione che prevedono il coinvolgimento di aree verdi o alberate esistenti o la realizzazione di nuove aree verdi devono prevedere all'interno del gruppo di progettazione e della direzione lavori un tecnico del Servizio Patrimonio Naturale e Verde Pubblico.

8. I progetti di nuove costruzioni o ristrutturazioni ed i progetti di comparti soggetti a strumento urbanistico attuativo dovranno essere corredati da un'analisi dello stato di fatto, con rilievo puntuale e dettagliato delle piante eventualmente esistenti e da un progetto di sistemazione del verde redatto da un tecnico abilitato del settore.

Articolo 27 - Il verde per parcheggi

1. Nella scelta progettuale occorre privilegiare alberi con le seguenti caratteristiche:

- ✓ resistenza del legno;
- ✓ chioma folta e ombrosa;
- ✓ buona reattività alla potatura;
- ✓ assenza di frutti voluminosi, pesanti o maleodoranti;
- ✓ assenza di frutti eduli che attirino stagionalmente gli uccelli, con conseguenti fastidiose deiezioni;
- ✓ scarsa attitudine alle infestazioni da afidi, agenti di ricadute vischiose e imbrattanti (melate);
- ✓ assenza di spine.

2. Sono viceversa sconsigliabili le conifere in genere.

3. La scelta delle soluzioni progettuali dovrà essere finalizzata alla riduzione dell'impatto ambientale e all'ottimizzazione del rapporto tra funzionalità e inserimento paesaggistico. A tal fine, oltre all'impianto delle alberate, dovrà essere prevista la copertura della massima superficie di terreno possibile con arbusti e/o specie erbacee tappezzanti.

4. Dovrà inoltre essere valutato attentamente l'orientamento dei posti auto in relazione ai punti cardinali e quindi la migliore disposizione degli alberi in funzione dell'ombreggiamento.

Articolo 28 - Viali alberati

1. Nel caso della realizzazione di nuove strade dovrà essere prevista una qualificata dotazione di verde, essenzialmente mediante la costituzione di filari arborei.

1.1. Criteri progettuali e gestionali. - I filari di piante arboree che costituiscono i viali alberati, anche se disetanei e a composizione specifica mista, sono elementi unitari e come tali devono essere considerati non soltanto dal punto di vista progettuale ma anche nella loro successiva gestione.

Oltre alla documentazione prevista, il progetto relativo alla realizzazione di un nuovo viale alberato dovrà essere accompagnato da una relazione attestante la possibilità tecnica di eseguire interventi manutentivi, ordinari o straordinari, alle utenze previste senza che ciò possa arrecare alcun danno alla vegetazione esistente o a quella di progetto.

Qualora queste condizioni non sussistano, si potrà decidere in fase progettuale di dotare di alberata solo uno dei lati stradali riservando l'altro alla posa delle utenze stesse.

La scelta della specie dovrà orientarsi su quelle dotate di maggior robustezza e solidità strutturale e resistenza alle malattie, evitando l'uso di quelle a legno tenero o apparato radicale superficiale a maggior rischio di schianto o danneggiamento dovuto ad urti o compattazione del suolo.

Occorre inoltre favorire la diversificazione delle specie nella realizzazione di viali all'interno del medesimo comprensorio al fine di ottenere una maggiore stabilità biologica e quindi una minore incidenza di malattie e parassiti.

1.2. Ingombri e superfici a disposizione. - In funzione della larghezza del marciapiede in fase

progettuale si dovrà determinare il tipo di alberata in base alla seguente articolazione:

- ✓ per marciapiedi di larghezza compresa tra 2 e 3 m: alberi di basso fusto;
- ✓ per marciapiedi di larghezza compresa tra 3,1 e 4,0 m: alberi di medio fusto;
- ✓ per marciapiedi di larghezza superiore a 4,0 m: alberi di alto fusto.

Per ogni pianta dovrà essere garantita una superficie libera adeguata al suo sviluppo, aumentata del 50%.

Nei casi in cui sul suolo pubblico non sia reperibile lo spazio minimo sopra indicato, e quando l'alberata rivesta un'importanza paesaggistica notevole, si potrà prevedere l'impianto di alberi sulla proprietà privata confinante con la strada, da attuarsi attraverso la stipulazione di una convenzione tra Amministrazione e soggetti privati.

Ogni singola alberatura dovrà prevedere una protezione laterale della buca, della profondità di un metro, in elementi in cls al fine di evitare la infiltrazione dell'apparato radicale nella pavimentazione circostante.

Articolo 29 - Impianto di irrigazione

1. Sulle aree a verde oggetto di nuova realizzazione, dovrà di norma essere previsto idoneo impianto di irrigazione, salvo indicazione contraria da parte degli Uffici del Servizio Patrimonio Naturale e Verde Pubblico. Nella scelta delle varie tipologie di impianto (irrigazione a goccia, subirrigazione, irrigazione ad allagamento radicale) occorrerà tenere presenti sia le caratteristiche varietali delle essenze poste a dimora che le caratteristiche pedologiche del substrato di coltivazione. Occorrerà porre inoltre la massima attenzione a realizzare un impianto con caratteristiche di massima uniformità di precipitazione in modo da non vanificarne le prestazioni e da ottenere un risparmio nei consumi idrici. L'impianto dovrà essere progettato in modo da consentire il bagnamento delle sole aree a verde evitando il più possibile la fuoriuscita di acqua nelle zone di transito, sia esso pedonale che viabile. Occorrerà in particolar modo porre attenzione, nel corso della progettazione di impianti di irrigazione in aree quali banchine stradali, rotatorie, ecc., al problema della fuoriuscita di acqua sul sedime stradale.

2. Per l'irrigazione devono essere privilegiati sistemi di riutilizzo delle acque piovane o di emungimento di acque di falda tramite appositi pozzi.

CAPITOLO QUINTO

Fruizione dei parchi e dei giardini pubblici

Articolo 30 - Finalità e ambito di applicazione

1. Le norme del presente Capitolo perseguono il fine di promuovere la funzione sociale, ricreativa e didattica che il verde assolve nell'ambito cittadino, garantendo a tutti gli utenti il godimento senza turbative degli spazi verdi e salvaguardando, nel contempo, l'ambiente dai danni economici ed ambientali che potrebbero derivare da un cattivo uso dello stesso.

2. Esse si applicano a tutte le aree a parco, giardino o verde pubblico di proprietà privata, o in gestione all'Amministrazione, così come alle aree a verde pubblico in concessione a privati. Tali norme valgono altresì sulle aree verdi private aperte al pubblico sottoposte a convenzioni che possono nello specifico regolare le modalità di fruizione da parte dei cittadini.

3. L'Amministrazione si riserva di stabilire eventuali ulteriori disposizioni specifiche per l'utilizzo di singoli parchi e giardini.

Articolo 31 - Accesso ai parchi e giardini

1. Ai parchi, ai giardini e, in genere, a tutti gli spazi destinati a verde pubblico, disciplinati dal Regolamento è dato libero accesso al pubblico nell'arco delle 24 ore giornaliere, fatte salve diverse regolamentazioni e disposizioni. Tali spazi sono riservati al gioco libero, al riposo, allo studio, all'osservazione della natura e, più in generale, al tempo libero o ad attività sociali e/o ricreative.



2. I parchi e i giardini recintati, pubblici o di uso pubblico, sono aperti al pubblico secondo gli orari stabiliti da apposita determinazione del Dirigente del Settore competente ed indicati nei cartelli esposti ai rispettivi ingressi a cura dell'Amministrazione.

3. Il verde pubblico gestito dagli Enti od Associazioni in regime di convenzione/concessione con l'Amministrazione è accessibile secondo le norme e gli orari stabiliti dal concessionario in ottemperanza a quanto previsto nella convenzione.

Articolo 32 - Divieti comportamentali e divieti di utilizzo improprio degli spazi verdi

1. Divieti comportamentali a titolo indicativo e non esclusivo, nelle aree verdi pubbliche è vietato:

- a) depositare e/o scaricare materiali di qualsiasi natura o consistenza se non su specifica autorizzazione;
- b) accatastare materiale infiammabile;
- c) abbandonare rifiuti al di fuori dei contenitori di raccolta;
- d) impermeabilizzare il suolo;
- e) effettuare escavi non autorizzati;
- f) versare sali, acidi o sostanze dannose che possano inquinare il terreno, le fontane, corsi e raccolte d'acqua;
- g) compiere azioni di qualsiasi tipo che possano minacciare in qualche modo l'esistenza di alberi e arbusti o parte di essi;
- h) danneggiare l'apparato radicale dei fusti e della chioma delle piante e le legature con materiale non estensibile;
- i) danneggiare e imbrattare la segnaletica;
- j) danneggiare e imbrattare giochi o elementi di arredo;
- k) raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, semi, frutti, terriccio, muschio, erbacee annuali e perenni, strato superficiale di terreno;
- l) raccogliere ed asportare fossili, minerali e reperti archeologici;
- m) calpestare le aiuole fiorite;
- n) calpestare i siti erbosi ove sia espressamente vietato o altro atto idoneo e con l'apposizione di apposita cartellonistica che indichi tale divieto;
- o) abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, nonché sottrarre uova e nidi;
- p) porre in essere qualsiasi comportamento che possa ostacolare intenzionalmente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico;
- q) scavalcare transenne, ripari, steccati posti a protezione di strutture, piantagioni, prati, aiuole fiorite;
- r) circolare con veicoli a motore.

2. Divieti di utilizzo improprio degli spazi verdi.


Oltre al rispetto di ulteriori divieti segnalati all'interno delle singole aree da apposita segnaletica, negli spazi a verde pubblico è tassativamente vietato:

- a) affiggere sui tronchi degli alberi e sugli arbusti materiale di qualsiasi genere (volantini, manifesti, ecc.), ad esclusione delle targhe di riconoscimento botanico o numerico autorizzate;
- b) appendere agli alberi ed agli arbusti strutture di qualsiasi genere, compresi i cartelli segnaletici mediante l'uso di supporti metallici;
- c) mettere a dimora piante senza l'assenso degli Uffici del Servizio Patrimonio Naturale e Verde Pubblico;
- d) permettere ad un animale, in proprio affidamento/custodia, di cacciare, molestare o ferire un altro animale o persone e danneggiare alberi, siepi e aiuole;
- e) permettere ad un animale, in proprio affidamento/custodia, di imbrattare i viali e i giardini;
- f) introdurre nuovi animali selvatici senza l'assenso dell'Amministrazione, o nutrire quelli

- presenti, salvo che negli eventuali spazi attrezzati;
 - g) permettere il pascolo non autorizzato di animali;
 - h) campeggiare, pernottare senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione;
 - i) accendere fuochi senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione;
 - j) effettuare operazioni di pulizia o manutenzione di veicoli o parti di essi;
 - k) svolgere qualsiasi attività commerciale o di pubblico intrattenimento senza specifica autorizzazione dell'Amministrazione;
 - l) sporcare il suolo con rifiuti, avanzi, cibo, deiezioni di animali, o altro.
3. Sono, inoltre, vietate tutte le attività, le manifestazioni non autorizzate ed i comportamenti che, seppure non espressamente richiamati dalle norme del Regolamento, possano comunque recare danno al verde pubblico e alle attrezzature ivi insistenti, o turbino la quiete delle persone.
4. Ai trasgressori saranno comminate le sanzioni previste per il caso di specie dalla tabella in **allegato** al presente Regolamento.

Articolo 33 - Svolgimento di manifestazioni e attività

1. All'interno di parchi, giardini e aree verdi pubbliche è consentito lo svolgimento di manifestazioni a carattere ambientale, culturale e/o sportivo, ad esclusione di quelle di tipo motoristico o ciclomotoristico. Sono consentite, inoltre, manifestazioni ed attività di spettacolo viaggiante, in conformità alla normativa vigente, per le quali l'Amministrazione provvederà ad individuare luoghi e periodi di utilizzo.
 2. Ogni iniziativa e/o manifestazione dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione previo parere vincolante del Servizio Patrimonio Naturale e Verde Pubblico.
 3. Su richiesta di singoli cittadini, Enti (pubblici o privati), Società, Associazioni od anche singoli Gruppi, l'Amministrazione, previo parere vincolante del Servizio Patrimonio Naturale e Verde Pubblico, può autorizzare lo svolgimento, nell'ambito delle predette aree verdi, di assemblee, esposizioni e mostre, rappresentazioni, festeggiamenti, parate, sfilate, spettacoli, comizi, attività sportive, socio-culturali e di vario tipo.
 4. Per la realizzazione e lo svolgimento di tali iniziative non è consentita l'occupazione o l'utilizzo o il danneggiamento, diretto o indiretto, di prati, tappeti erbosi, aiuole, alberate.
 5. I richiedenti l'utilizzo di tali aree, per ottenere il rilascio delle relative autorizzazioni, dovranno presentare, all'Ufficio competente in materia di occupazione di suolo pubblico, almeno 30 giorni prima della data stabilita per lo svolgimento dell'iniziativa, istanza in competente bollo (se ed in quanto dovuto), accompagnata da un progetto debitamente quotato, particolareggiato e descrittivo. Il Servizio Patrimonio Naturale e Verde Pubblico, esaminata la documentazione, rilascerà il relativo parere tecnico vincolante.
 6. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo, a carico dell'utilizzatore autorizzato, di agire con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata al fine di prevenire qualsiasi danno all'ambiente, ma anche per la tutela della quiete pubblica, e comporta l'obbligo di totale ripristino dello spazio occupato.
 7. Sono a carico dei titolari delle autorizzazioni tutte le spese occorrenti per le operazioni inerenti l'organizzazione dell'iniziativa, la completa pulizia dell'area che dovrà avvenire, obbligatoriamente, al termine della manifestazione autorizzata ed entro il termine, perentorio, che sarà riportato nel provvedimento di autorizzazione, ed in assenza entro le 24 ore successive.
 8. A garanzia degli obblighi suddetti (ripristino e pulizia dell'area), al titolare dell'autorizzazione potrà essere richiesto di versare apposita cauzione, anche con polizza fideiussoria, di importo di volta in volta stabilito dall'ufficio competente in funzione della tipologia e dimensione della manifestazione.
- L'importo della cauzione è determinato in base a parametri tecnico-agronomici.
9. La cauzione sarà svincolata dopo che i tecnici del Servizio Patrimonio Naturale e Verde



Pubblico avranno eseguito eseguito un sopralluogo di verifica sull'area interessata dall'evento senza riscontrare danni al patrimonio pubblico.

10. Nel caso in cui il concessionario non proceda al ripristino dovuto, previa messa in mora dello stesso, l'Amministrazione potrà, di pieno diritto, senza formalità di sorta, con diritto al risarcimento degli eventuali danni, procedere all'escussione della cauzione per l'importo all'uopo necessario.

11. I rifiuti di qualsiasi genere, compresi eventuali residui alimentari caduti al suolo, dovranno essere differenziati secondo la loro natura e raccolti ed immessi negli appositi contenitori che possono essere direttamente richiesti e forniti dall'Azienda cittadina preposta o che sono situati ai margini della strada, il tutto nel rispetto delle norme che regolano l'utilizzo degli stessi, salvo diverse indicazioni fornite dagli Uffici comunali competenti in materia di rifiuti. Non è ammesso il deposito di rifiuti (anche se contenuti in appositi sacchetti) presso i cestini presenti nei parchi.

12. Tutte le iniziative organizzate da privati che si svolgono su aree pubbliche non dovranno escludere, né ostacolare l'utilizzo da parte dei cittadini delle stesse aree, zone e relative strutture.

13. Il Comune non concederà l'autorizzazione o potrà porre delle limitazioni alla concessione dell'area a verde pubblico per la tenuta di eventi privati in caso di lavori in corso, problemi di ordine pubblico, problemi inerenti alla sicurezza, all'immagine della Città, all'entità dell'evento, al grado di utilizzo dell'area interessata e a quant'altro dovesse essere ritenuto non idoneo a tale scopo.

14. Nel caso di più richieste di utilizzo della stessa area, il Servizio Patrimonio Naturale e Verde Pubblico emetterà il proprio parere tecnico vincolante circa il numero di attività e/o manifestazioni che possono svolgersi nel corso dell'anno.

15. L'autorizzazione rilasciata dal Comune dovrà essere esibita su richiesta degli addetti appartenenti agli Organi preposti al controllo e alla sorveglianza.

16. Il titolare dell'autorizzazione che si sia reso responsabile di gravi inadempimenti, non potrà ottenere il rilascio di altra autorizzazione per manifestazioni varie per un periodo di almeno 24 mesi successivi al fatto accertato.

17. Le attività e/o le iniziative (culturali, musicali, sportive o di altro genere), autorizzate all'interno di parchi, giardini pubblici o aree verdi devono rispettare i limiti vigenti stabiliti dalla normativa in materia di inquinamento acustico.

18. Nella previsione di superamenti e comunque nei casi previsti per la tutela dell'Inquinamento acustico, il titolare dell'autorizzazione dovrà richiedere il rilascio dell'autorizzazione in deroga ai limiti vigenti.

Articolo 34 - Chioschi e dehors

1. Per quanto riguarda l'installazione di chioschi e dehors collocati all'interno di parchi, giardini e aree verdi essi devono essere autorizzati dagli Uffici comunali competenti previo parere vincolante del Servizio Patrimonio Naturale e Verde Pubblico.

2. In particolare, i chioschi devono essere posti a 2 metri dal filo del tronco; i dehors devono essere realizzati a 1 metro dal fusto degli alberi. In entrambi i casi le strutture devono essere appoggiate al suolo senza effettuare scavi.

3. Essi non devono comportare in alcun modo danni ad aree verdi, siepi e alberate.

Articolo 35 - Accesso di veicoli a motore negli spazi verdi

1. In tutti gli spazi verdi è vietato l'accesso, la circolazione e la sosta di veicoli a motore.

2. Fanno eccezione quelli di seguito elencati ai quali è consentito il transito e la sosta esclusivamente sui viali, strade e percorsi predeterminati interni agli spazi verdi:

a) motocarrozzelle per il trasporto di disabili;

b) mezzi di soccorso;

c) mezzi di vigilanza in servizio;

d) mezzi di servizio e supporto allo svolgimento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde, di strutture e manufatti in esso inseriti;

3. In ogni caso tutti i mezzi indicati nei paragrafi dovranno esporre sul parabrezza in modo visibile il permesso di transito rilasciato dalla Polizia Municipale per l'esclusiva area verde interessata. In mancanza di autorizzazione o di esposizione della stessa i veicoli saranno rimossi coattivamente e ai trasgressori saranno comminate le sanzioni previste per il caso di specie dalla tabella in **allegato** al presente Regolamento.

Articolo 36 - Biciclette e velocipedi

1. Nei parchi e giardini è consentito il libero accesso alle biciclette e velocipedi in genere, condotti a velocità moderata, su viali, strade e percorsi pedonali con l'obbligo di dare precedenza ai pedoni.

2. Al di fuori della viabilità principale e di eventuali percorsi specificamente indicati per lo scopo con apposita cartellonistica, è vietato il transito a biciclette e mountain bikes per evitare danni alla vegetazione, al suolo ed agli arredi e pericoli per gli utenti.

3. Quando gli spazi verdi risultano molto frequentati da bambini e possono sussistere motivi di pericolo o in caso di possibilità di danneggiamento di aree verdi causato dal transito dei suddetti veicoli, è fatto obbligo di condurre biciclette e velocipedi a mano. In tal caso, nelle entrate dell'area verde sarà apposta apposita segnaletica di divieto.

4. Ai trasgressori delle suddette prescrizioni saranno comminate le sanzioni previste per il caso di specie dalla tabella in **allegato** al presente Regolamento.

Articolo 37 - Giochi e attività sportive

1. Gli esercizi e i giochi, come pattini e tavole a rotelle, bocce, ecc., che possono disturbare chi sosta o passeggia, causare incidenti a persone o danni alla vegetazione, alle infrastrutture, agli immobili inseriti all'interno delle aree verdi pubbliche adibite a parco o giardino, sono consentiti nei soli spazi predisposti per questi scopi.

2. Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che ne hanno la custodia, nel rispetto delle prescrizioni stabilite da adeguata cartellonistica esistente. Le attrezzature per il gioco possono essere utilizzate solo dai bambini di età non superiore a quella indicata sulle stesse. Le attrezzature devono essere usate in modo conforme alla funzione per cui sono state predisposte.

3. A coloro che utilizzano le attrezzature e l'arredo in maniera non conforme alle prescrizioni del presente articolo, saranno comminate le sanzioni previste per il caso di specie dalla tabella in **allegato** al presente Regolamento.

4. Il genitore ha comunque l'obbligo di verificare la presenza di eventuali anomalie e pericoli prima dell'uso delle attrezzature da parte del minore.

5. E' dovere, oltre che diritto, del cittadino segnalare all'Amministrazione la presenza di attrezzature o giochi in cattivo stato di conservazione al fine di attivare la conseguente manutenzione e/o sostituzione.

6. Nelle aree gioco è vietato l'accesso ai cani.

Articolo 38- Accesso dei cani alle aree verdi

1. Salvo quanto previsto al 6° comma del precedente articolo 37, l'accesso dei cani all'interno di parchi, di giardini e di aree verdi comunali è consentito esclusivamente al guinzaglio. L'Amministrazione può limitare, con proprio e motivato provvedimento, tale accesso negli spazi destinati ai giochi dei bambini o in altre zone.

2. Gli addetti alla vigilanza, qualora ravvisino pericolo per la pubblica incolumità, possono disporre l'immediato allontanamento dei cani dai parchi, giardini pubblici e aree verdi e anche ordinare ai proprietari l'uso congiunto della museruola e del guinzaglio, quest'ultimo, come già



regolamentato, comunque sempre obbligatorio.

CAPITOLO SESTO

Accordi di collaborazione

Articolo 39- Ambito di applicazione

Il presente Regolamento è diretto, in applicazione dell'art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ed in conformità dell'art. 119 del Testo unico delle autonomie locali n. 267 del 18 agosto 2000, a disciplinare la stipula di convenzioni per la gestione e collaborazione con soggetti pubblici e privati per la gestione e manutenzione su aree destinate a:

1. verde pubblico delle rotatorie, incluso le aree di pertinenza, della rete viaria site nel territorio di Ragusa incluse le modalità con cui deve essere effettuata la manutenzione ordinaria;
2. aree a verde pubblico del territorio comunale incluse le modalità con cui deve essere effettuata la manutenzione ordinaria.

Articolo 40- Arre oggetto di collaborazione

L'elenco e la classificazione delle aree a verde, oggetto di collaborazione è predisposto dall'ufficio verde pubblico e, su proposta dello stesso, ogni singola area dovrà essere assegnata con atto amministrativo.

Articolo 41- Definizioni

L'**Accordo di collaborazione** è una procedura mediante la quale il Comune di Ragusa offre, ad altro soggetto la possibilità di rendere prestazioni inerenti la cura, la gestione e/o la realizzazione delle aree comunali a verde.

Detto soggetto si obbliga a fornire a titolo gratuito dette prestazioni con la possibilità di pubblicizzare la propria ragione sociale.

L'**assegnatario** è il soggetto che intende stipulare un accordo di collaborazione.

L'**indicatore** è un pannello che indica il logo del Comune di Ragusa, il logo dell'Unesco, il nome e il marchio dell'assegnatario, come da modello predisposto dall'Amministrazione.

Articolo 42- Modalità di gestione

La gestione e cura dell'area a verde, oggetto dell'accordo, potrà essere attuata direttamente dall'assegnatario che sottoscrive una convenzione con il Comune.

Quale contropartita della gestione dell'area, l'assegnatario acquisisce il diritto a pubblicizzare tale collaborazione tramite appositi cartelli informativi predisposti a sue spese e collocati in loco.

Detti cartelli dovranno essere conformi a quanto indicato nell'apposita scheda tecnica (Allegato B – grafico cartello).

I cartelli esposti nelle aree a verde concesse in manutenzione ai sensi del presente regolamento non sono soggetti all'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità.

Detto diritto sarà esercitato in esclusiva dall'assegnatario per l'area interessata.

Le aree a verde dovranno essere conservate nelle migliori condizioni di manutenzione e con la massima diligenza sia per il miglioramento del verde che per la pulizia e la salvaguardia della salute ed igiene pubblica.

Articolo 43- Scelta del contraente

La scelta del contraente avviene di regola con procedure ad evidenza pubblica tese a garantire la parità di trattamento tra i soggetti potenzialmente interessati alle iniziative in forma di pubblicità oggetto di sponsorizzazione. All'avviso di sponsorizzazione viene data pubblicità mediante pubblicazione sul sito INTERNET del Comune di Ragusa. Qualora nessuna richiesta venga inoltrata

durante il periodo di pubblicazione, si potrà procedere, mediante attività promozionali, a individuare eventuali soggetti interessati.

Articolo 44- Criteri di affidamento

L'affidamento deve essere effettuata con provvedimento scritto e motivato del Dirigente, su proposta del Responsabile del Servizio Verde Pubblico.

Le offerte di collaborazione verranno valutate dal Servizio Patrimonio Naturale e Verde Pubblico.

L'interessato alla collaborazione dovrà presentare la documentazione necessaria costituita da:

- Istanza di collaborazione da far pervenire all'ufficio protocollo del Comune di Ragusa come da modello predisposto dal Servizio Patrimonio Naturale e Verde Pubblico.
- Idonea planimetria in scala (preferibilmente 1:100) riportante il tipo di essenze arbustive o simili da piantumare e la loro posizione all'interno dell'area. Nel caso in cui il sito fosse già allestito a verde, le eventuali modifiche e/o integrazioni che si intendono apportare.
- Lo schema dell'eventuale impianto di irrigazione dal pozzetto fino all'allacciamento in scala adeguata.
- Elaborazione di un piano di manutenzione del verde.

La gestione dell'area a verde sarà assegnata alla ditta che presenterà la proposta ritenuta più conveniente per il Comune, in base ai seguenti criteri:

- Originalità della proposta di sistemazione;
- Piano di manutenzione del verde.

Articolo 45- Obblighi e responsabilità degli assegnatari

Tutte le spese inerenti l'acquisto di materiali per la manutenzione ordinaria e straordinaria (impianto e/o fornitura e cura di essenze arboree e arbustive, di fiori ecc.), il pagamento del personale o Ditta eventualmente impiegati per la gestione delle aree a verde, le spese per l'acquisto e collocamento del cartello pubblicitario sono a totale carico degli assegnatari.

Articolo 46- Cartelli indicatori

A fronte della manutenzione delle aree a titolo gratuito, del verde sulle rotatorie e aree prospicienti la rete viaria, ciascuna ditta ha diritto alla collocazione di un numero di segnali indicatori: Logo del Comune di Ragusa, logo dell'Unesco, nome, ragione sociale, logo e quant'altro valga ad identificare l'impresa sponsorizzante.

Il cartello, realizzato e collocato a cura e spese della ditta, deve essere conforme alla scheda tecnica allegata al presente Regolamento.

Sui cartelli sopra descritti non è consentito in alcun modo pubblicizzare marchi e loghi non appartenenti al titolare dell'accordo di collaborazione.

I cartelli per dimensioni, forma, disegno e ubicazione non devono costituire pericolo per la sicurezza della circolazione stradale e i colori non devono contrastare con quelli della segnaletica stradale:

1. non devono generare confusione con la segnaletica stradale né renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia;
2. non devono arrecare disturbo visivo agli utenti della circolazione, né costituire ostacolo o, comunque, impedimento, alla circolazione delle persone invalide;
3. non devono essere rifrangenti o avere caratteristiche di luminosità tali da produrre abbagliamento.

Detti cartelli dovranno essere costituiti da cinque elementi fondamentali:

- struttura: tubolari in acciaio satinato del diametro di cm 6,00;
- dimensioni massime: cm 80 di larghezza e cm 60 di altezza;
- sfondo: trasparente;
- loghi: Comune di Ragusa – Unesco – Assegnatario;



- scritta: nei caratteri identificativi dell'assegnatario e comunque da concordare con l'ufficio verde pubblico.

Il numero dei cartelli da posizionare, sarà in funzione alle dimensioni dell'area, sarà determinato dal Servizio Patrimonio Naturale e Verde Pubblico, il quale ha anche facoltà, valutate le caratteristiche dell'area (superficie, posizione, ecc...), di pretendere l'installazione di cartelli di dimensioni più ridotte, da realizzare quindi in modo proporzionale alle dimensioni massime previste.

Articolo 47- Esclusioni

Sono in ogni caso escluse le collaborazioni riguardanti:

- propaganda di natura politica, sindacale, o religiosa;
- pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione dei tabacchi, prodotti alcolici e materiale pornografico;
- messaggi offensivi incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia;
- pubblicizzazione di marchi o loghi non appartenenti al titolare dell'accordo di collaborazione.

Articolo 48- Durata e scadenza dell'accordo

L'accordo di collaborazione può avere durata variabile da 1 (uno) a 5 (cinque) anni a partire dalla sottoscrizione dell'accordo stesso e previo consenso tra le parti potrà rinnovarsi tacitamente.

L'assegnatario, se non interessato al rinnovo, dovrà presentare apposita istanza all'ufficio verde pubblico.

Articolo 49- Programma manutenzione

Al fine di garantire il mantenimento in perfetta condizione dell'area e l'attecchimento delle specie messe a dimora, il soggetto titolare dell'iniziativa dovrà provvedere all'esecuzione delle opere di manutenzione si seguito elencate.

La cura dei tappeti erbosi si compone di un insieme di interventi comprendente:

- la pulizia anche di eventuali rifiuti presenti nell'area;
- il taglio eseguito in modo da non avere mai l'erba ad altezza superiore ai 10 cm.
- La fertilizzazione;
- La rifilatura delle aiuole e dei cordoni;
- L'aeregiatura;
- Il diserbo selettivo;
- La raccolta e smaltimento della vegetazione recisa, l'eventuale reintegro e rifacimento delle parti ammalorate, secche e/o diradate;

La cura delle piante e degli arbusti comprende:

- ✓ la potatura di allevamento dei soggetti giovani, differenziata per periodo e tecnica di esecuzione in base al genere e/o alla specie;
- ✓ l'eliminazione della vegetazione infestante arborea, arbustiva ed erbacea;
- ✓ la fertilizzazione;
- ✓ la sostituzione di eventuali unità morte;
- ✓ l'immediata eliminazione di tutte le piante (arboree, arbustive ed erbacee) cresciute spontaneamente all'interno dei gruppi di arbusti, cioè dove il loro sviluppo reca danno fisiologico od estetico.

La pulizia dell'area comprende la raccolta delle foglie per un numero di volte adeguato al decoro dell'area ivi compresi i marciapiedi perimetrali.

La manutenzione di piante di nuova posa consiste nella verifica dell'ancoraggio delle piante e nelle potature di accrescimento necessarie.

L'impianto di irrigazione deve essere monitorato e verifica del perfetto funzionamento, compresa eventuale sostituzione delle parti mancanti e/o danneggiate da atti vandalici.

Articolo 50- Verifiche

L'ufficio verde pubblico tramite il proprio personale, verifica lo stato effettivo del verde oggetto di collaborazione per accertare il corretto e diligente mantenimento dell'area assegnata.

Le difformità in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate al responsabile dell'iniziativa.

Articolo 51- Risoluzione

Se durante la gestione delle aree verdi, da parte degli Assegnatari, il Comune dovesse rilevare inadempienze rispetto a quanto previsto nel presente regolamento e/o nel caso in cui venga abusivamente alterato o danneggiato lo stato dei luoghi, la sponsorizzazione decade.

L'inadempienza dovrà essere preceduta da regolare contestazione scritta alla quale l'Assegnatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni scritte, entro e non oltre 5 giorni dalla comunicazione della contestazione.

Per quanto non precisato nel presente capitolo si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

CAPITOLO SETTIMO

Raccolta frutti

Articolo 52- Finalità

L'Amministrazione Comunale di Ragusa, mediante apposito bando pubblico, può autorizzare i cittadini interessati, alla raccolta dei frutti delle piante ricadenti nelle aree a verde di proprietà comunale.

Il Servizio Patrimonio Naturale e Verde Pubblico ha il compito di individuare i lotti oggetto di interesse e predisporre il relativo bando e schema dell'istanza.

Articolo 53- Requisiti

La durata della concessione può variare da un minimo di un anno fino ad un massimo di cinque.

I requisiti per poter inoltrare istanza devono essere:

- Essere residenti nel comune di Ragusa.
- Essere in grado di svolgere correttamente la tenuta delle piante.
- Di non avere altri appezzamenti di terreno coltivati in proprietà o altro titolo. Il presente requisito dovrà essere dichiarato dal richiedente nella domanda di assegnazione.

Articolo 54- Obblighi del concessionario

Il frutto della raccolta dovrà essere destinato esclusivamente all'uso personale e/o familiare.

L'attività di raccolta potrà essere effettuata esclusivamente dal concessionario o con l'ausilio di propri familiari.

Le operazioni di raccolta dovranno essere effettuate utilizzando modalità che non arrechino danno alcuno alla pianta.


Il concessionario è inoltre tenuto ad effettuare tutte le operazioni colturali necessarie, quali il mantenimento di un adeguato stato sanitario delle piante, la concimazione, esclusivamente biologica, la potatura e lo sfalcio dell'erba su cui insistono le piante con conseguente smaltimento dei residui di potatura che non dovranno essere bruciati sul posto.

E' vietato, adibire l'area a qualsiasi tipo di coltura e costruire su di essa manufatti (capanni, box, ecc).

E' vietato recintare il lotto o parte di esso, al fine di mantenere la fruibilità pubblica per tutta la durata della concessione.

Nell'effettuare le operazioni di raccolta, potatura e pulizia, il concessionario è tenuto ad attuare tutti gli accorgimenti necessari ed atti al fine di eliminare ogni rischio di infortunio alla propria persona o a cose o persone.

L'amministrazione verrà esentata dal concessionario da qualsiasi responsabilità per danni che



dovessero essere arrecati a cose o persone dovuti a un pessimo svolgimento delle attività connesse alla gestione del frutteto.

E' fatto assoluto divieto al concessionario di sub-concedere, affittare o dare, in qualunque modo, in godimento a terzi, quanto oggetto della presente concessione.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, la concessione di che trattasi, senza che il concessionario abbia ad avanzare diritto o compenso alcuno.

Tutte le spese di gestione delle piante, sono a completo carico del concessionario, che si impegna, per ogni anno di raccolta, a donare al Comune una percentuale del raccolto ottenuto, che lo destinerà per le mense degli asili nido comunali.

Articolo 55- Criteri di affidamento

Per la formulazione delle graduatorie, stilate per ogni offerente, saranno tenuti in considerazione i seguenti criteri:

- Età del richiedente;
- Percentuale del raccolto ceduto all'Amministrazione Comunale;
- Situazione lavorativa.

In caso di parità di punteggio, l'assegnazione avverrà tramite pubblico sorteggio.

Al termine della valutazione verrà redatta una graduatoria relativamente ad ogni lotto, che sarà pubblicata sul sito istituzionale del comune.

Le domande accolte ma non soddisfatte per insufficienza di lotti, verranno utilizzate, secondo l'ordine della graduatoria, per eventuali nuove assegnazioni, anche nel caso di disdette anticipate.

CAPITOLO OTTAVO

Disposizioni finali – Sanzioni - Vigilanza

Articolo 56- Definizione delle sanzioni

1. Le violazioni alle disposizioni dei regolamenti comunali comportano, ove previsto negli stessi, l'emanazione di atti finalizzati a ripristinare gli interessi pubblici pregiudicati dalle violazioni accertate.

2. Ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, ogni violazione e inosservanza delle norme e prescrizioni del presente Regolamento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria specificamente determinata nella tabella in **allegato**, in conformità della disciplina generale di cui al capo I della Legge 24 novembre 1981, n.689. Per i casi non specificati nella tabella verrà applicata la sanzione prevista dall'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.), come successivamente integrato e modificato.

3. Nella tabella in **allegato** sono individuate le sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni del presente Regolamento.

4. Se del caso, sarà ulteriormente applicata la sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese del responsabile della violazione e dell'inosservanza.

Articolo 57 - Vigilanza

1. La vigilanza sull'osservanza delle norme del presente Regolamento e l'accertamento delle relative violazioni sono affidati, in via prioritaria, alla Polizia Municipale e al Servizio Patrimonio Naturale e Verde Pubblico.

Articolo 58 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui è stato dichiarato esecutivo l'atto che ha approvato il Regolamento stesso.

Articolo 59 – Incompatibilità e abrogazione di norme

1. Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono da intendersi abrogate tutte le

norme con esso compatibili o in contrasto, eventualmente contenute in altri regolamenti o in ordinanze comunali.

Allegato tabella "A"

TABELLA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

ARTICOLI		SANZIONE	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA ENTRO 60 GIORNI
15	Lavori colturali di manutenzione ordinaria e straordinaria	Da €. 80,00 a €. 500,00	€. 160,00
18	Obblighi e divieti nelle aree di cantiere	Da €. 50,00 a €. 300,00	€. 100,00
19	Interventi nel sottosuolo in prossimità delle alberature pubbliche	Da €. 80,00 a €. 500,00	€. 160,00
20	Protezione degli alberi	Da €. 50,00 a €. 300,00	€. 100,00
21	Abbattimento di alberature pubbliche	Da €. 80,00 a €. 500,00	€. 160,00
22	Abbattimenti in ambito privato in aree sottoposte a vincoli	Da €. 80,00 a €. 500,00	€. 160,00
25	Vegetazione sporgente su viabilità pubblica	Da €. 80,00 a €. 500,00	€. 160,00
32	Divieti comportamentali e divieti di utilizzo improprio degli spazi verdi	Da €. 50,00 a €. 300,00	€. 100,00
35	Accesso dei veicoli a motore negli spazi verdi	Da €. 80,00 a €. 500,00	€. 160,00
36	Biciclette e velocipedi	Da €. 50,00 a €. 300,00	€. 100,00
37	Giochi e attività sportive	Da €. 50,00 a €. 300,00	€. 100,00



Allegato "B"



STRUTTURA DA REALIZZARE CON TUBOLARI IN ACCIAIO SATINATO Ø 6 cm.

PANNELLO TRASPARENTE DA REALIZZARE CON I CARATTERI PREVISTI

LE DIMENSIONI DEL PRESENTE PANNELLO SI DEVONO INTENDERE COME MISURE MASSIME. IL COMUNE POTRÀ RIDURRE DETTE DIMENSIONI IN FUNZIONE DELLE CARATTERISTICHE DELL'AREA. IN TAL CASO IL PANNELLO DOVRÀ ESSERE REALIZZATO **IN PROPORZIONE** ALLE MISURE MASSIME PREVISTE.

